

La prova del credito nel decreto ingiuntivo

Prima parte



Walter Gaddia

Avvocato in Milano e Trieste
N.L.I. Network Legale Integrato

Natura del procedimento di ingiunzione.

Un ordinamento che intenda assicurare un'efficace tutela dei diritti soggettivi dei singoli non può certamente prescindere dall'esigenza di prevedere, in particolari e specifiche ipotesi, mezzi di tutela più rapidi e semplificati, rispetto a quello assicurato dal processo ordinario di cognizione: a siffatta esigenza risponde la tutela sommaria, caratterizzata dall'incompletezza della cognizione, in quanto non definitiva, o parziale, o superficiale. Nell'ambito di questa il legislatore ha ricompreso, con specifico ed esclusivo riferimento ai diritti di credito, il procedimento monitorio, nel quale all'emissione del provvedimento di ingiunzione il giudice perviene sulla base di una cognizione sommaria in quanto parziale: procedimento che è quindi diretto a far conseguire, al soggetto che se ne avvalga, una pronuncia di condanna - con conseguente formazione del titolo esecutivo - in forme più agili e più spedite rispetto a quelle proprie della cognizione ordinaria.

La suindicata sommarietà della cognizione comporta che il ricorso al monitorio si distingua esclusivamente per la struttura speciale del procedimento e per la forma del provvedimento finale, con lo scopo della più rapida formazione della cosa giudicata: beninteso sempre che l'inerzia dell'intimato consenta il conseguimento di tale risultato, atteso che nel monitorio si verifica un'inversione - a carico di detto soggetto - dell'onere di instaurare il contraddittorio per il giudizio a cognizione piena e completa.

L'accertamento del diritto di credito azionato

nella procedura monitoria, dunque, si svolge attraverso una prima fase sommaria a carattere esclusivamente documentale destinata a concludersi con l'emissione di un decreto "inaudita altera parte": a questa può fare seguito, ad iniziativa del debitore ingiunto, l'apertura di un procedimento di primo grado a cognizione piena, il giudizio di opposizione, nel corso del quale la pretesa creditoria è soggetta ad un ulteriore vaglio in contraddittorio con il soggetto intimato.

I presupposti speciali di ammissibilità del decreto ingiuntivo.

Il regime privilegiato delle ragioni creditorie, proprio del procedimento per ingiunzione, è ancorato dal legislatore anzitutto alla natura ed all'oggetto della situazione tutelabile: deve trattarsi di un diritto di credito del ricorrente relativo al pagamento di una somma di denaro, o alla consegna di una quantità di cose fungibili o di una cosa determinata (art.633 c.p.c.); al di fuori di tali limiti oggettivi, pertanto, il ricorso alla procedura in esame non potrà che essere ritenuto inammissibile.

In altri termini - diversamente dal processo ordinario, che può essere azionato sulla base delle situazioni più diverse, ed a sostegno delle quali può essere posto qualsiasi mezzo di prova - nel caso del procedimento monitorio il diritto di credito ad una particolare prestazione e la prova scritta della pretesa creditoria costituiscono presupposti processuali speciali per l'esperimento della procedura in esame

Il giudice compie - in sede di emissione del decreto ingiuntivo - la stessa attività valutativa del materiale probatorio che è chiamato ad operare nel processo ordinario di cognizione: peraltro, la valutazione della prova documentale è soggetta - come più innanzi si vedrà - a talune re-

gole particolari: e segnatamente, per un verso, alla soggezione al vincolo di alcune fattispecie di prova legale, per altro verso, all'opposto ampliamento del principio del libero convincimento, in forza del quale sono utilizzabili, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, documenti che non avrebbero valore probatorio in un giudizio ordinario di cognizione.

Il che discende dal fatto che la struttura speciale del procedimento preclude al giudicante, stante l'istituzionale assenza del contraddittore, una previa e completa valutazione di tutte le ragioni e le eccezioni delle parti in causa.

La prova scritta del credito.

La ratio del regime privilegiato dei diritti che possono essere azionati con il procedimento in esame risiede proprio nella sussistenza di due fondamentali presupposti, rappresentati dalla forte probabilità di esistenza del credito e, al contempo, dalla possibilità di un rapido riscontro della fondatezza della domanda: l'uno e l'altro legati al fatto che la prova del diritto è documentale.

Invero - secondo un indirizzo ampiamente consolidato - nel procedimento monitorio la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento, pur se privo dell'efficacia probatoria assoluta di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c., e pur se non fornisca la prova piena dell'esistenza del diritto ivi menzionato, dal momento che è possibile al creditore integrare - nel successivo giudizio di opposizione - le prove già fornite in sede di procedimento monitorio. Ebbene, il primo problema che ovviamente si pone, al riguardo, concerne l'autenticità della scrittura. Nulla quaestio per l'atto pubblico (art. 2700 c.c.) o per la scrittura privata già autenticata, ai sensi dell'art. 2703 c.c. Ma per la scrittura con firma apposta non previamente autenticata o verificata giudizialmente è per converso, rimessa al giudice dell'ingiunzione la valutazione circa l'autenticità del medesimo alla stregua delle regole di comune esperienza., prescindendo dagli effetti legalmente previsti nei procedimenti a contraddittorio pieno.



Il documento deve contenere, inoltre, un qualche elemento probatorio in ordine all'esistenza del diritto del ricorrente.

Il problema, ovviamente, non si pone nel caso in cui l'atto racchiuda una dichiarazione confessoria dell'obbligato, o una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., o anche una ricognizione o rinnovazione ai sensi dell'art. 2720 c.c., beninteso qualora il documento originale, del quale la ricognizione comprova l'esistenza ed il contenuto, contenga la dimostrazione del diritto del ricorrente. È chiaro, infatti, che nei casi suindicati la scrittura è idonea a fornire la prova diretta del credito azionato.

Più problematico è, invece, il caso in cui dal documento non possa desumersi alcun elemento probatorio diretto. L'indirizzo, di gran lunga maggioritario, è quello secondo il quale è sufficiente che dall'atto possa desumersi anche una prova indiretta o critica: nel senso che il fatto rappresentato - documentalmente certo - debba essere idoneo a dimostrare in via induttiva e presuntiva - sia pure nei limiti stabiliti dall'art. 2729 c.c., che ammette soltanto presunzioni gravi precise e concordanti - i fatti costitutivi del diritto del ricorrente. Nella medesima prospettiva, pertanto, devono

ritenersi prove idonee a fondare l'ingiunzione, in via indiziaria e presuntiva, anche gli scritti provenienti da terzi.

Il legislatore, con l'obiettivo di assicurare la pronta attuazione del diritto di credito del ricorrente, ha ampliato quindi il principio del libero convincimento del giudice, previsto dall'art. 116 c.p.c.: al contempo ha anche formulato la previsione di taluni casi in cui la scrittura, piuttosto che essere demandata alla libera valutazione del giudicante, riceve dalla stessa legge una particolare efficacia probatoria.

Nel prossimo numero della rivista concentreremo dunque l'attenzione sul quest'ultimo argomento.